

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 MAGGIO 2006, N. 6/L**

**Approvazione del «Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli
artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03»¹**

**Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
(Artt. 20 - 21 D.Lgs. 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione nello svolgimento delle funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del D.Lgs. 196/2003.

¹ In B.U. 20 giugno 2006, n. 25 – suppl. n. 1.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3 (Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per la Regione, nelle schede contenute nell'allegato A (schede da A1 a A9) al presente regolamento.

Art. 4 (Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nel sito Internet della stessa.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003

Codice in materia di protezione di dati personali)

Allegato A

Elenco dei trattamenti di competenza della Regione Trentino-Alto Adige	
N.	
1 (a)	Nomine proposte e designazioni, da parte della Regione
2 (a)	Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ente regionale, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative
3 (a)	Attività di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale
4 (a)	Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche direttive
5 (a)	Concessioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche e giuridiche e organizzazioni sociali, da parte della Regione
6 (a)	Verifica dati candidati alle elezioni comunali
7 (a)	Attività relativa alla tenuta dell'albo dei presidenti di seggio
8 (a)	Attività relativa alla tenuta dell'anagrafe degli amministratori comunali

9 (a)	Documentazione dell'attività istituzionale della Giunta regionale
-------	---

Note:

(a) Trattamenti di competenza della Regione

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
NOMINE PROPOSTE E DESIGNAZIONI, DA PARTE
DELLA REGIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Leggi statali:

legge 19 marzo 1990 n. 55 e succ. mod. e int.
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Leggi regionali:

legge regionale 15 aprile 1952, n. 5 - legge regionale 27 febbraio
1997 n. 3 - legge regionale 21 marzo 1980 n. 4 - legge regionale

20 novembre 1958 n. 25 - legge regionale 20 novembre 1999 n. 7 - legge regionale 21 settembre 2005 n. 7

ALTRE FONTI:

Deliberazione della Giunta regionale n. 465 di data 19.4.1996, eventuali statuti e atti costitutivi di enti società istituti ecc., DM 11 novembre 1998 n. 468

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, istituti, uffici. (Art. 65)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso

Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato

- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

Per le nomine di competenza della Giunta viene inviata in talune ipotesi comunicazione al Consiglio regionale per l'espressione del parere e per l'attivazione delle procedure di competenza o per semplice conoscenza (legge regionale 21 marzo 1980 n. 4).

Diffusione

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco di talune ipotesi di nomina proposta e designazione effettuate nell'anno precedente e da effettuarsi nell'anno successivo (legge regionale 21 marzo 1980 n. 4) e pubblicazione delle delibere di Giunta relative a nomine proposte e designazioni nel sito Internet della Regione (DPGR n. 2/L di data 12.2.2001).

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Trattamento finalizzato alla designazione e nomina, da parte della regione, di rappresentanti in commissioni, enti, uffici, società a partecipazione regionale ecc.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Nella fase di presentazione delle candidature l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari reati.

I dati giudiziari sono acquisiti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni dei nominandi circa l'assenza di condanne e carichi pendenti.

Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo relativo all'intero procedimento di nomina.

I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati, ove previsto da specifica normativa, per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche).

Il curriculum, che il candidato invia all'ente, può contenere altri dati sensibili (ad esempio le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, etc.). Tali informazioni non sono "necessarie" per il perseguimento delle finalità del trattamento (procedimento nomine) e pertanto non possono essere utilizzate in alcun modo dal titolare, ma soltanto conservate, in quanto inviate spontaneamente dall'interessato.

L'interessato certifica/dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina. Inoltre dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.

Se richiesto dalla normativa, l'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni, acquisendo il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di carichi pendenti.

L'Amministrazione verifica, altresì la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica.

Dati sensibili possono essere trattati anche nel caso di eventuali procedimenti di decadenza o revoca.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art. 20 - 21 D.Lgs 196/2003

Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INSERITO A VARIO TITOLO PRESSO L'ENTE REGIONALE, COMPRESO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, ASSICURAZIONI INTEGRATIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Codice civile

L. Cost. n. 3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali)

Legge 132/1968 assistenza religiosa; Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN

L. 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., "Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Legge 27 marzo 2001, n. 97 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"

Legge 15 luglio 2002, n. 145 e s.m.i., "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"

Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), art. 80 - comma 2 (congedo per gravi e documentati motivi familiari)

Decreto legge 27.8.1993, n. 324 art. 2 commi 2 - 4 (legge di conversione n. 423 del 27.10.1993)

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"

Legge 8.8.1991, n. 274 “Acceleramento delle procedure di liquidazione...”, art. 13

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Decreto legge 12.9.1983, n. 463 (convertito in legge 11.11.1983, n. 638), art. 5, recante “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”

Legge 28.2.1953, n. 86 “Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo”

Legge 14.12.1970, n. 1088 “Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi”

Legge 6.8.1975, n. 419 “Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi”

Decreto legge 463/83, art. 13, convertito in legge 638/1983

Legge 23.12.1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, art. 22, comma 25

Decreto ministeriale (Ministero Sanità) 15/12/1994
“Modificazioni all’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità”
(valido sino al 31.12.2005)

Decreto legislativo 25.11.1996, n. 645 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”, art. 7

Legge 8.3.2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla

formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” artt. 3, 11, 12, 13”

Decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”

Legge 31.12.1998, n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.”

Legge 4.5.1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”

Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante...”

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 77-87

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”

L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata)

Legge 6 marzo 2001 n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)

L. 8-3-1968 n. 152 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

L. 24 maggio 1970, n. 336

L. 7 febbraio 1990, n. 19

D.lgs. 468 del 1° dicembre 1997

D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

D.Lgs.15.8.1991, n. 277

Legge 14.4.1982, n. 164

Legge n. 390 del 2 dicembre 1991 “Norme sul diritto agli studi universitari”

Legge 21 novembre 1991 n. 374 “Istituzione del giudice di pace” e succ. mod. ed int.

Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 267 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il TAA concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate”

Norme di attuazione dello statuto speciale in materia di proporzionale e di conoscenza bi-trilinguismo

Legge 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

D. Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992. n. 421”

L. 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” - Capo III Disposizioni in materia previdenziale - art. 34 “Trattamenti pensionistici e di disoccupazione”

Leggi regionali in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro:

Legge regionale 2 maggio 1993 n. 9 “Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace”

Legge regionale 28 aprile 1995 n. 3 “Ulteriori disposizioni sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace e altre norme in materia di personale”

Legge regionale 20 novembre 1999 n. 8 “Attribuzione di indennità a favore dei giudici di pace della Regione TAA Legge regionale 31 luglio 1993 n. 13 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22 “Adeguamento normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale”

Legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 “Norme per potenziare il servizio di traduzione nell’amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l’uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di Bolzano”

Legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 «Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale»”

Legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 “Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale”

Legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 “Modifiche ed integrazioni alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale”: art. 26

Legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 “Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione

ALTRE FONTI:

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 124
"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"

Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 572
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego"

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria
e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"
DPR 28.12.2000, n. 445 (T.U. semplificazione)

DPR 8.7.1986, n. 662 "Equiparazione delle qualifiche del
personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali e quelle del
personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 2
della legge 7 marzo 1985, n. 97"

DPR 10.12.1997, n. 484 "Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio Sanitario nazionale"

DPR 27.3.2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina
Concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio
Sanitario nazionale"

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.2.2004

“Pubblici dipendenti, criteri per l’infermità per servizio”

DPR 30.3.1957, n. 361, art. 119, e successive modifiche
(assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referendum alle consultazioni elettorali)

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
Statuto degli Impiegati Civili dello Stato”

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della L. 533/81”

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell’ordinamento del personale del comparto sanità

DPR 333/00 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”

DM 22.11.1999 "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»"



Circolare INPS n. 64 del 15.3.2001 (Legge 388/2000 congedo per gravi e documentati motivi familiari etc...)

Decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2004 n. 7/L
“Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 31 luglio 1993, n. 13 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Contratto collettivo 21 dicembre 2005 “Contratto collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano”

Contratto collettivo 4 febbraio 2003 “Contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo dipendente o autonomo anche non retribuito o onorario, a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. (Art. 112)

Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (art. 68)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato

- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

Regione/Giunta regionale

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione: L 335/95; L. 152/1968)

Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 21, CCNL del 6.7.1995, CCNL di comparto; l 335/95; DPR 461/01; regolamenti regionali)

Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/ equo indennizzo ai sensi del DPR 461/01)

INAIL e Autorità di PS (per denuncia infortunio: DPR 1124/65)

Enti preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 626/94)

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: art. 21, CCNL del 6.7.1995, CCNL di comparto)

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata

Altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti

Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 D.Lgs. 165/01)

Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del

personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti (ad esempio: minoranze linguistiche, categorie protette)
Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle “categorie protette”
Ufficio Territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio

Autorità giudiziaria (CP e CPP)

Organizzazioni sindacali (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali)

Ministero Economia e Finanze, nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del DM 164/99 e nel rispetto dell'art. 12 bis del DPR 600/73)

Autorità giudiziarie locali, Uffici del giudice di pace, Consiglio giudiziario integrato, Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia per i provvedimenti relativi allo status di magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace (decreto legislativo n. 267/1992 - legge n. 374/1991 e succ. mod. ed int.)

Diffusione |_|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (incarichi libero professionali,

collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, obiettori di coscienza per servizio civile presso la regione, provvedimenti relativi allo status di magistrato onorario investito delle funzioni di giudice di pace).

Per quanto riguarda i giudici di pace vengono in considerazione i dati relativi alla appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici, i dati relativi allo stato di salute, i dati relativi alle opinioni politiche e i dati giudiziari in occasione dei provvedimenti di competenza della Regione relativi allo status di giudice di pace (proposte di nomina, revoca, decadenza, di funzioni di coordinamento, di sanzioni disciplinari e di trasferimento) nonché relativi all'attività di formazione.

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale può accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di determinate *disabilità*. Il dato viene trattato per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

I dati sulle *opinioni filosofiche o d'altro genere* possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

Le informazioni sulla *vita sessuale* possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso;

I dati sulle *convinzioni religiose* possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza

a determinate confessioni religiose; inoltre, alcune particolari scelte per il servizio mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato.

I dati sullo *status di salute relativi a familiari dell'interessato* possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato sia presso gli uffici del giudice di pace, nella sola forma della registrazione e conservazione, per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai giudici di pace.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge e dei provvedimenti relativi allo status di giudice di pace ivi compresa l'attività di formazione.

Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernenti lo status di giudice di pace comprese le attività di formazione e ogni attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del

personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza D. Lgs. 626/94, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
*(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)*

Scheda n. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
ATTIVITÀ DI TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIUDIZIARIA RIGUARDANTE L'ENTE REGIONALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Costituzione, art. 24

Codice Civile

L. 689/81 (Modifiche al sistema penale)

L. 990/69 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)

DL 69/89 (art. 31) Convertita, con modificazioni, nella L. 154/89

L. 154/89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la prestazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e tasse sulle concessioni governative.

Norme in materia di tasse sui contratti di borsa D.Lgs. 15.8.1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30.7.1990, n. 212)

D.Lgs. 14.8.1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro)

D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 (Attuazione direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

D.Lgs. 19/12/1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 47/2004 art. 23-quinquies (Conversione in legge del D.Lgs. 355/2003 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Proroga di termine in materia di ricorso amministrativo in invalidità civile)

D. Lgs. 30.6.1993, n. 270

D. Lgs. 229/99 (Razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale)

L. 388/00 (Legge finanziaria 2001)

L. 443/85 (Legge quadro sull'artigianato)

L. 46/90

L. 122/92

L. 84/94 (Attività di pulizie)

Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"

Legge 1034/71 "Istituzione dei tribunali amministrativi" e s.i.m. (legge 205/2000)

Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

L. Cost. n. 3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali)

Statuti regionali

Leggi Regionali

ALTRE FONTI:

DPR 28.12.2000, n. 445 (TU Semplificazione)
DPR 19.3.1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro)
DPR 1199/1971 (Ricorsi amministrativi)
DPR 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato)
DPR 21 settembre 1994 n. 698 (riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici)
DM 5 febbraio 1992 (tabelle di invalidità civile)
DM 23 novembre 1988 n. 509 (revisione delle minorazioni e dei benefici economici)
DM 22 novembre 1999 (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili)
DPR 13 febbraio 2000 n. 333 (atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro)
DPCM 26 marzo 2000 (concessione trattamento economico a invalidi civili)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (Art.71);
Attività di controllo e ispettive. (Art. 67)

Attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame dei ricorsi amministrativi; comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro (art. 112, comma 2, lettere g) e h))

Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art. 73, comma 2, lett. g))

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Strutture sanitarie;

CCIAA; Enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap);

Autorità giudiziaria, Forze di polizia;

Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);

Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);

Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971)

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione.

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui l'ente sia in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in cui l'ente sia a vario titolo coinvolto) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati provengono all'amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, l'eventuale elaborazione ai fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito e società incaricate della riscossione delle sanzioni, nel caso questi non siano nominati responsabili del trattamento dei dati, ma si configurino come titolari autonomi.

Si individuano le seguenti tipologie:

1. *Gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini*, anche tramite Ufficio relazioni con il pubblico.
Gli esposti possono riguardare dati di qualsiasi tipo.
 2. *Gestione cause*: Redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti per la tutela dell'ente in giudizio, col supporto di documentazione acquisita dagli uffici dell'ente; registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'autorità giudiziaria, nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte.
 3. *Recupero crediti*: Richieste di rimborso delle competenze che l'ente ha corrisposto ai dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato l'assenza dal servizio al dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti, ivi inclusi certificati medici, acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici.
 4. *Recupero di crediti maturati dall'ente a fronte di prestazioni eseguite a favore di terzi*.
 5. *Patrocinio legale* per amministratori e dipendenti:
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.
Il dipendente/ amministratore si difende con un proprio difensore di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano
-
-

rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
*(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali)*

Scheda n. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE
DIRETTIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 5 luglio 1982, n. 441 “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”;

Leggi regionali:

Legge regionale 22 aprile 1983, n. 4 “Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero in enti e società a partecipazione regionale”.

ALTRE FONTI:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi (Art. 65)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato

- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

Il trattamento è finalizzato alla gestione della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive.

Per i titolari di cariche direttive la dichiarazione riferita alla situazione patrimoniale viene acquisita dagli uffici competenti. Da elementi contenuti nella dichiarazione integrale dei redditi si possono desumere dati sensibili, come per esempio dai seguenti dati riguardanti: i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per - "erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici",

- "erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)",

- "i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di

vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”, - “le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381”,

- “erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose” specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, “spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap”.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

CONCESSIONI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI ED ALTRI BENEFICI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE E ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DA PARTE DELLA REGIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Organismi di volontariato:

Legge 11 ottobre 1991, n. 266 (art. 6) (legge quadro sul volontariato),

Legge 6 marzo 2001, n. 64

Persone giuridiche private:

Codice civile art. 14 ss.,
DPR 7.12.1995 n. 581,
DPR 10 febbraio 2000, n. 361

Onlus:

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460,

Associazioni:

Legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Cooperative sociali:

Legge 8 novembre 1991, n. 381;

Leggi Regionali:

Testo unico delle leggi regionali “Iniziativa per la promozione dell’integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento dei particolari attività di interesse regionale”, DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L

Legge regionale 30 maggio 1993, n. 11

Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali

Legge regionale 29 novembre 1996, n. 5

Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11
“Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali”

ALTRE FONTI:

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

DPRReg. 17 marzo 2005, n. 6/L

Approvazione nuovi regolamenti di esecuzione delle disposizioni del Testo unico delle leggi regionali in materia di "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale"

DPGR 13 maggio 1994, n. 7/L

Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 "Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpite da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 68 - D.lgs 196/03 Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, agevolazioni, abilitazioni; al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi.
(Art. 67) Attività di controllo e ispettive.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato

- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

domande di contributo presentate negli anni passati o presso altri uffici

- di altro titolare

Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano
domande di contributo presentate sia all'amministrazione regionale che provinciale

I raffronti con altri trattamenti riguardano la verifica presso altri uffici regionali o presso le amministrazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, se le domande di contributo presentate alla Regione da parte di enti, comitati e associazioni sono state presentate anche alle altre amministrazioni. Questi controlli sono necessari per coordinare i finanziamenti concessi ai soggetti richiedenti ed evitare sovrapposizioni.

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione nell'ambito della concessione di contributi ai sensi delle leggi regionali sopra citate. Le domande di contributo vengono presentate alla Regione da enti, comitati e associazioni e contengono sia i dati riguardanti i rappresentanti legali degli stessi, sia le descrizioni delle iniziative progettate.

I dati acquisiti vengono trattati manualmente e/o con modalità informatizzate dagli uffici competenti con la finalità di preparare i provvedimenti di concessione di contributi da deliberare dalla Giunta regionale.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato in relazione ad *attività di controllo, connesse* ai procedimenti in oggetto.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
*(Art. 20 - 21 D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)*

Scheda n. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
VERIFICA DATI CANDIDATI ALLE ELEZIONI
COMUNALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Statuto regionale:

DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L “Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”.

ALTRE FONTI:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività dirette alla verifica dei dati collegati alle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale ai fini di accertare l'esattezza dei dati contenuti nei verbali delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. (Art. 65 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) decreto legislativo n. 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato

- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi
- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

Legge regionale - L'appartenenza ai raggruppamenti politici e, per quanto concerne i comuni della provincia di Bolzano, ai tre gruppi linguistici viene stampata sui manifesti da affiggere negli appositi spazi prima della consultazione elettorale.

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO
INFORMATIVO:**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, le dichiarazioni di accettazione delle candidature sottoscritte dai candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale vengono acquisite dall'Organo competente che ne verifica la regolarità e trasmessi alla Regione.

I dati vengono utilizzati ai fini della verifica della rispondenza dei dati contenuti nella suddetta documentazione con quelli riportati nei verbali delle commissioni o sottocommissioni circondariali.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
*(Art. 20 - 21 D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)*

Scheda n. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
ATTIVITÀ RELATIVA ALLA TENUTA DELL'ALBO DEI
PRESIDENTI DI SEGGIO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
DPRReg. 1° febbraio 2005, n. 1/L “Testo unico delle leggi
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali”.

ALTRE FONTI:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Attività diretta alla tenuta dell'albo dei presidenti di seggio
indispensabile per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
disciplinate dalla legislazione regionale (Art. 65, Comma 2 lett.
a) decreto legislative n. 193/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato

- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Il contenuto dell'albo con i suoi nominativi viene trasmesso al presidente della Corte d'Appello di Trento per procedere alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni comunali. (Art. 44, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3).

Diffusione [X]

Legge regionale - Gli eventuali dati giudiziari sono contenuti nella scheda che viene trasmessa agli uffici della Corte d'Appello di Trento. (Art. 44, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3).

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO
INFORMATIVO:**

I dati vengono forniti direttamente dagli interessati che provvedono alla compilazione di apposita domanda di iscrizione nell'albo. Gli elenchi vengono inoltrati agli uffici della Regione per il tramite del comune nei quali può essere svolta la funzione di presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

I dati vengono utilizzati per lo svolgimento delle consultazioni elettorali disciplinate dalla legislazione regionale e vengono comunicati oltreché agli interessati ai sindaci ed alle autorità di pubblica sicurezza competenti per la sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

*(Art. 20 - 21 D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)*

Scheda n. 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ RELATIVA ALLA TENUTA DELL'ANAGRAFE
DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L “Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”.

ALTRE FONTI:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività diretta alla raccolta delle schede anagrafiche contenente i dati relativi agli amministratori comunali (sindaco e assessori comunali) e consiglieri comunali eletti, secondo la scheda di cui all'allegato G) del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L “Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali” (articolo 65, comma 1 lett. a) decreto legislativo n. 196/2003).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato

- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

Legge regionale - articolo 76 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'appartenenza al gruppo linguistico ed al partito o raggruppamento politico è contenuta nelle schede anagrafiche dei singoli amministratori comunali.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

I dati vengono forniti direttamente dagli interessati che provvedono alla compilazione della scheda anagrafica che viene inoltrata agli uffici della Regione per il tramite del comune nel quale viene svolta l'attività di amministratore comunale.

I dati vengono utilizzati a fini statistici e di studio per rilevare la diversa composizione per genere, titolo di studio, durata del mandato dei singoli amministratori comunali e per l'invio di comunicazioni e materiale istituzionale. I dati sono accessibili alla genericità dei cittadini e loro forme associative (cfr. comma 4 art. 76 D.Lgs. n. 267/2000).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
*(Art. 20 - 21 D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione di dati personali)*

Scheda n. 9

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:
DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:
DPR 31 agosto 1972 n. 670

ALTRE FONTI:

Deliberazione della Giunta regionale di data 6 dicembre 1983
Decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2004 n. 7/L
“Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge
regionale 31 luglio 1993 n. 13 recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”

DPGR 12 febbraio 2001 n. 2/L Approvazione del regolamento
“Pubblicazione sul sito Internet della Regione di atti
provvedimenti e documenti concernenti l'attività della Giunta
regionale”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D.Lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi”

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato

- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione [X]

Comunicazione delle deliberazioni della Giunta regionale agli interessati e soggetti titolati secondo il regime proprio degli atti ed ai componenti della Giunta regionale. Eventuale comunicazione di dati sensibili e giudiziari dalla Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo)

Legge regionale 31 luglio 1993 n. 13

Decreto del Presidente della Regione n. 7/L di data 16 novembre 2004

Diffusione [X]

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D. Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale della Giunta regionale.

Il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in

risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

1. Attività della Giunta

Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale che può contenere dati sensibili e giudiziari. Tale documento non è oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche. Per ogni seduta vengono redatte le relative deliberazioni che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti della Giunta, anche in quelli che non sono soggetti al regime della verbalizzazione.

I processi verbali delle sedute e le relative deliberazioni vengono raccolti in volumi e conservati presso la sede della Giunta; vengono altresì trasmessi ai componenti della Giunta regionale.

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalla leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D. Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Le deliberazioni della Giunta regionale vengono pubblicate sul sito Internet della Regione con idonee tecniche di oscuramento dei dati sensibili e giudiziari ivi contenuti.
